

**CONVENZIONE QUADRO
PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA
NEL CAMPO DEGLI STUDI ECONOMICI**

TRA

l'Università degli Studi di Parma (nel seguito indicato come UNIPR), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Paolo Andrei o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (DSEA),

E

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (nel seguito indicato come UNIMORE), con sede legale in Modena, Via Università n. 4, P.IVA 00427620364, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Angelo Oreste Andrisano o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) e del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE),

E

l'Università degli Studi di Ferrara (nel seguito indicato come UNIFE), con sede legale in Ferrara, Via Savonarola n. 9, C.F. 80007370382, P. IVA 00434690384, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Giorgio Zauli o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia e Management (DEM),

E

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, (nel seguito indicato come UNICATT), con sede legale in Milano, Largo Gemelli n.1, C.F. & P.IVA 02133120150, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Franco Anelli o suo Delegato, nell'interesse della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di Piacenza e Cremona,

PREMESSO

che le parti, nell'interesse dei Dipartimenti e della Facoltà di Economia delle Università di cui in epigrafe hanno intenzione di consolidare e sviluppare una cooperazione stabile, sistematica e strutturata nel campo degli Studi economici a fini scientifici, formativi e didattici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e collaborazione fra le parti nel campo degli Studi economici, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: attività di ricerca scientifica; attività didattica (corsi di perfezionamento, master, triennali, magistrali, alta formazione, alto apprendistato, dottorati); attività di consulenza e/o formazione commissionate.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Le collaborazioni di cui all'art.1, da esplicarsi mediante stipula di eventuali specifici accordi scritti tra le parti, potranno riguardare quanto di seguito specificato.

a) Collaborazione ricerca scientifica: mediante la promozione congiunta di studi e ricerche, di workshop, conferenze e seminari e/o attraverso la partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e internazionali.

b) Collaborazione didattica: esplorando la possibilità di istituire corsi di perfezionamento, master, lauree triennali e magistrali, dottorati interateneo in comune. Per l'attuazione di progetti didattici congiunti, se risulterà necessario, le Parti consentiranno ai propri docenti di tenere insegnamenti nei corsi di laurea attivati dagli altri Atenei, nel rispetto delle norme e delle limitazioni presenti nelle leggi e nei regolamenti vigenti conformemente a quanto verrà stabilito negli accordi attuativi della presente convenzione quadro. In ogni caso sono salvaguardati i corsi già attivati dai Dipartimenti e dalla Facoltà, salvo ulteriore diverso accordo.

c) Collaborazione attività consulenza e formazione commissionata: per lo svolgimento di attività di consulenze tecnico-scientifiche a terzi focalizzate su temi specifici.

Le parti concorderanno in specifici accordi attuativi della presente convenzione quadro, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati, i contenuti e gli aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione, tenendo conto delle esigenze, degli assetti organizzativi e delle specificità di ciascuna delle Parti e nel rispetto delle finalità istituzionali delle stesse. Detti accordi potranno essere sottoscritti anche solo da alcune delle Parti firmatarie della presente convenzione, le quali si impegnano in ogni caso a rispettare gli impegni assunti con il presente atto anche nei confronti delle parti che non interverranno alla realizzazione del singolo progetto specifico.

Art. 3 – Adesione ad EmiliaLab

Con l'obiettivo di coordinarsi e discutere in maniera continuativa delle possibili collaborazioni di cui all'art. 1 e all' art. 2, le Parti aderiscono alla rete interateneo EmiliaLab, di cui si allega il Regolamento che ne definisce finalità e funzionamento (Allegato 1).

Art. 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le quattro Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi e biblioteche e servizi bibliotecari messi a disposizione delle parti saranno individuati negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Art. 5 – Utilizzazione dei risultati

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolati da accordi specifici di attuazione. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per le Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui ciò sia opportuno e/o necessario, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le parti.

Art. 6 – Copertura assicurativa

Le quattro Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora le quattro Università dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti incaricati ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, il personale dei Dipartimenti e della Facoltà che opera presso una sede diversa da quella di appartenenza è soggetto alle disposizioni in materia adottate da quest'ultima.

Al riguardo, le parti concordano che quando il loro personale si reca presso le altre sedi per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario dei Dipartimenti e della Facoltà di Economia delle quattro Università e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 8 – Responsabili della convenzione

Le quattro Università indicano quali propri referenti e responsabili scientifici della presente convenzione i Direttori dei propri Dipartimenti e il Preside della Facoltà.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di sei anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta tramite accordo scritto. Ciascuna delle Parti potrà non aderire al rinnovo o comunque procedere al recesso anticipato dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso si intenderà efficace all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuto. La attività comuni ancora in essere al momento dell'efficacia del recesso devono essere proseguite fino al loro esaurimento e/o completamento. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le quattro Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione

nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» , nella piena osservanza della normativa vigente.

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile comporre amichevolmente sarà di esclusiva competenza del foro di Bologna.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA: IL RETTORE Prof. Paolo Andrei

Data

Per UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA: IL RETTORE Prof. Giorgio Zauli

Data

Per UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA: IL RETTORE Prof. Angelo Oreste Andrisano

Data

Per UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE: IL RETTORE Prof. Franco Anelli

Data